

2021

SCHEDA NR. 27/2021

LE SUPPLENZE DA GRADUATORIE DI ISTITUTO

Modalità di conferimento, gestione e sanzioni

A.S.2021/22

C.M.25089 del 6 agosto 2021

O.M. 60 del 10 luglio 2020

Legge 13 luglio 2015, n.107



CISL
SCUOLA

Tipologie di supplenze e modalità di conferimento

L'Ordinanza ministeriale 60/2020 distingue tre tipologie di supplenza:

- a) Supplenze su posto vacante e disponibile fino al termine dell'anno scolastico (termine 31 agosto).
- b) Supplenze su posti non vacanti ma liberi per tutto l'anno. I contratti hanno scadenza al 30 giugno.
- c) Supplenze necessarie per tutti gli altri casi. Sono note come supplenze brevi e hanno termine con il rientro del titolare che viene sostituito.

Le supplenze di cui ai punti a) e b) sono assegnate da GPS a cura degli uffici scolastici territoriali; le supplenze relative al punto c) sono invece assegnate attraverso le Graduatorie di Istituto (G.I.) da parte del Dirigente scolastico.

Può accadere che anche le supplenze delle tipologie a) e b) siano conferite da G.I. e quindi dal dirigente scolastico. Si tratta in sostanza dei seguenti casi:

- 1) **le GPS risultano esaurite e residuano ancora posti.** In tal caso l'ufficio territoriale avvisa le scuole affinché i Dirigenti scolastici procedano alle nomine dalle loro corrispondenti GI. Le nomine effettuate dalle scuole da GI sono definitive e hanno termine secondo la tipologia del posto (31 agosto se vacanti, 30 giugno se non vacanti ma disponibili)
- 2) **l'Ufficio territoriale non ha ancora terminato le nomine da GPS ma esiste la necessità di nominare il supplente per garantire nel frattempo l'attività didattica agli alunni.** Queste nomine straordinariamente operate da GI sono provvisorie, almeno fino a quando l'ufficio territoriale non abbia terminato le operazioni da GPS. I contratti di supplenza breve di cui non è prevedibile la scadenza, vanno inserite al SIDI con la codifica 31 agosto (N02) o 30 giugno (N11) e si risolveranno (con variazione della data di scadenza al SIDI) al momento della presa di servizio del supplente nominato da GPS. In tal caso, il contratto proposto al supplente nominato provvisoriamente avrà specifica clausola risolutoria.
- 3) **Spezzoni fino a 6 ore nella secondaria di I e II grado non assegnate come ore aggiuntive a docenti già in servizio nella scuola** (vedi specifico paragrafo successivo).

Al di fuori dei casi sopra descritti, le nomine di supplenza da Graduatorie di istituto, cosiddette supplenze brevi, hanno diverse codifiche SIDI rinvenibili sull'apposito manuale illustrativo della *Gestione in cooperazione applicativa dei rapporti di lavoro* nell'area riservata SIDI.

Le principali disposizioni di riferimento sono le seguenti:

- C.M. 25089 del 6 agosto 2021
- O.M.60 del 10 luglio 2020 art.2 e 13
- L.13 luglio 2015, n.107

Copertura delle Cattedre e posti di insegnamento con personale dell'organico dell'autonomia

2

- **O.M.60, art.2, comma 2:** i posti di insegnamento all'esito delle operazioni di assunzione in ruolo sono coperti prioritariamente, con particolare riferimento alle ore di insegnamento curriculare, dai docenti dell'organico dell'autonomia in possesso di specifica abilitazione o di specializzazione (**art.1, comma 5, L.107/2015**). I Dirigenti scolastici possono anche utilizzare i docenti di ruolo in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché in possesso di titolo di studio valido per l'insegnamento della disciplina ovvero di percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire, nel caso di assenza di aspiranti in possesso di abilitazione nelle varie graduatorie (GaE, GPS e G.I.). In questo modo si esprime anche **l'art.1, comma 79, L.107/2015**.
- **O.M.60, art.2, comma 4:** successivamente si scorrono le graduatorie di istituto.
- **O.M. 60, art.13, comma 19:** in assenza di candidati si scorrono le graduatorie di altri istituti della provincia secondo il criterio di viciniorietà reso a tale fine disponibile dal sistema informativo.

Copertura degli Spezzoni fino alle 6 ore

- **O.M.60, art.2, comma 3:** nella scuola secondaria di I e II grado, in applicazione dell'art.22, comma 4, Legge 448/2001, il Dirigente scolastico attribuisce, come ore aggiuntive fino ad un massimo di ventiquattro ore settimanali e con il consenso degli interessati, le ore di insegnamento pari o inferiori a 6 settimanali **che non concorrono a costituire cattedre o posti orario**, ai docenti dell'autonomia, in possesso di specifica abilitazione o specializzazione o, in subordine, del titolo di studio valido per l'insegnamento della disciplina.
- **O.M. 60, art.2, comma 4:** in assenza di personale disponibile o in possesso dei requisiti richiesti si scorrono le graduatorie di istituto.

- **O.M. 60, art.13, comma 19:** in assenza di candidati si scorrono le graduatorie di altri istituti della provincia secondo il criterio di viciniorietà reso a tale fine disponibile dal sistema informativo.

Copertura per assenze brevi e saltuarie

- **O.M. 60, art.13, comma 9:** il Dirigente scolastico **può avvalersi** (*facoltà*) di quanto disposto dall'art.22, comma 6 della L.448/2001 (possibilità di sostituire il personale assente le proprie risorse di personale docente, anche i limiti temporali previsti dalle norme vigenti e fino ad un massimo di 15 giorni – disposizione valida esclusivamente **per la scuola secondaria di I e II grado**).
- **O.M.60, art.13, comma 16:** la L.107/2015 (art.1, comma 85) prevede che per la copertura delle **assenze brevi fino a 10 giorni** il Dirigente scolastico possa ricorrere all'organico dell'autonomia, anche in gradi diversi da quello di titolarità. Tale disposizione ha ormai *carattere residuale* dopo la sottoscrizione del CCNL 2016/18 che all'art.28, comma 1, prevede che il Collegio dei Docenti, ad inizio anno scolastico, deliberi le modalità di utilizzo delle ore di organico dell'autonomia, **rendendo utilizzabili per le sostituzioni solo le ore non programmate nel PTOF** che non siano state destinate ad attività di potenziamento dell'offerta formativa e alle attività di tipo organizzativo.
- **O.M.60, art.13, comma 14:** la Legge 190/2014, art.1, comma 333, infine, prevede che **ferme restando la tutela e la garanzia dell'offerta formativa**, a decorrere dal 1° settembre 2015, i Dirigenti scolastici non possono conferire supplenze brevi al personale docente per il primo giorno di assenza, fatte salve la tutela e la garanzia dell'offerta formativa e il rispetto delle norme di prevenzione e protezione dei rischi. (vedi anche nota 2116 del 30 settembre 2015).
- **O.M. 60, art.2, comma 4:** in assenza di personale disponibile o in possesso dei requisiti richiesti si scorrono le graduatorie di istituto
- **O.M. 60, art.13, comma 19:** in assenza di candidati si scorrono le graduatorie di altri istituti della provincia secondo il criterio di viciniorietà reso a tale fine disponibile dal sistema informativo.

Istituti particolari

- **O.M.60, art.13, comma 11: proroga del contratto.** Al fine di garantire la continuità didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto da giorno festivo

- o da giorno libero o da entrambi, la supplenza temporanea è prorogata a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.
- **O.M.60, art.13, comma 12: conferma del contratto.** Nel caso in cui a un primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni, si procede alla conferma del supplente in servizio; il contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni.
 - **CCNL 2006/09, art.40, comma 3: pagamento del periodo di sospensione delle lezioni.** Nel caso in cui il titolare si assenti, in un'unica soluzione, a decorrere da una data anteriore di almeno 7 giorni all'inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l'intera durata dell'assenza. Rileva esclusivamente l'oggettiva e continuativa assenza del titolare, indipendentemente dalle sottostanti procedure giustificative dell'assenza del titolare.
 - **Art.2109, comma 1, Codice civile: pagamento delle domeniche e festività infrasettimanali.** Le domeniche, le festività infrasettimanali nonché il giorno libero dell'attività di insegnamento, ricadenti nel periodo di durata del rapporto medesimo, sono retribuite e da computarsi nell'anzianità di servizio. Nel caso di completamento di tutto l'orario settimanale ordinario il supplente ha diritto al pagamento della domenica.
 - **O.M.60, art.14, comma 2: facoltà di lasciare la supplenza.** Il docente in servizio per una supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha, comunque, facoltà di lasciare tale supplenza per accettarne una annuale o al termine delle attività didattiche.

Completamento orario di servizio

- **O.M.60, art.13, commi 20 – 22:** il docente, cui è stata conferita una supplenza ad orario ridotto **per assenza di posti interi** conserva titolo, **in relazione alle posizioni occupate nelle graduatorie**, a conseguire il completamento di orario, esclusivamente in una sola provincia, fino al raggiungimento dell'orario obbligatorio di insegnamento.
Il completamento può attuarsi anche mediante il frazionamento orario delle disponibilità, salvaguardando l'unicità dell'insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno.
Il completamento può avvenire con rapporti di lavoro diversi per i quali risulti



omogenea la prestazione dell'orario obbligatorio.

Per il personale della scuola secondaria il completamento può avvenire sia cumulando ore appartenenti alla medesima classe di concorso sia con ore appartenenti a classi di concorso diverse (di primo e di secondo grado).

Il completamento può avvenire nel rispetto del criterio della facile raggiungibilità con il massimo di tre istituzioni scolastiche e due comuni (per tutti i gradi scolastici).

Il completamento può realizzarsi, tenendo conto dei sopra elencati limiti, anche tra scuole statali e non statali.

Fatte salve le ipotesi di cumulabilità di più rapporti di lavoro contemporanei per il completamento dell'orario di servizio, le varie tipologie di prestazioni di lavoro previste nella scuola possono essere prestate nel medesimo anno scolastico, purché non svolte in contemporaneità (docenti ed ATA).

5

Messe a disposizione

- **Nota 25089 del 6 agosto 2021:** una volta esaurite le graduatorie di istituto e verificata l'assenza di aspiranti anche nelle graduatorie delle scuole viciniori, i Dirigenti scolastici possono utilizzare le cosiddette MAD.

Le domande di messa a disposizione devono essere presentate **esclusivamente** dai **docenti** che **non** risultino **iscritti in alcuna graduatoria** (provinciale o di istituto) e possono essere presentate dagli interessati **in una sola provincia**, da dichiarare espressamente nell'istanza. In caso di più istanze, dovrà essere data la precedenza ai docenti abilitati e specializzati.

Le domande di messa a disposizione devono contenere tutte le dichiarazioni necessarie per consentire la verifica puntuale dei requisiti (in particolar modo, per quanto riguarda il titolo di abilitazione o specializzazione).

I contratti stipulati tramite MAD sono soggetti agli stessi vincoli, criteri e sanzioni previsti nell'O.M.60/2020.

Assenze del personale impegnato su organico potenziato

- **O.M.60, art.13, comma 15:** Le assenze dei docenti impegnati sui posti del potenziamento introdotti non possono essere coperte con supplenze temporanee a eccezione delle ore di insegnamento curricolare eventualmente assegnate al docente nell'ambito dell'orario di servizio contrattualmente previsto. In ogni caso, per la copertura di tali ore si applicano prioritariamente

le modalità di sostituzione indicate ai commi 9, 10, 11 e 16 dell'art.13 dell'O.M. 60 (vedi anche art.1, comma 95, L.107/2015).

Supplenze per gli insegnamenti di strumento nei licei musicali (A-55)

➤ **Nota 25089 del 6 agosto 2021:** per il conferimento delle supplenze sugli insegnamenti di strumento nei nuovi licei musicali, i Dirigenti scolastici in caso di esaurimento delle proprie graduatorie

- utilizzano le graduatorie dei licei musicali viciniori della provincia;

successivamente adottano una procedura diversa a seconda che si tratti di strumenti il cui insegnamento è previsto anche nella scuola secondaria di I grado o meno:

- Per gli strumenti il **cui insegnamento è presente anche nella scuola secondaria di I grado (A-56)** si utilizzano le graduatorie dei relativi strumenti
- **Per gli altri strumenti** si utilizzano nell'ordine:
 - Le graduatorie della A-56 (delle scuole viciniori) interpellando solo i docenti in possesso del diploma dello specifico strumento;
 - Le graduatorie della A-29 (delle scuole viciniori) interpellando solo i docenti in possesso dello specifico strumento;
 - Le graduatorie della A-30 (delle scuole viciniori) interpellando solo i docenti in possesso dello specifico strumento.

Disposizioni particolari per la scuola primaria

➤ **Nota 25089 del 6 agosto 2021:** gli spezzoni orari ed i posti part-time che residuano devono essere integrati con le ore di programmazione. Alle ore di insegnamento frontale si aggiungono, rispettivamente, 1 ora di programmazione per ogni 11 ore e 2 ore di programmazione per ogni 22 ore. Ne consegue che da 1 a 11 ore di insegnamento si aggiunge 1 ora di programmazione da 12 a 22 si aggiungono 2 ore di programmazione.

Le **ore di lingua inglese** che residuano sono assegnate ad aspiranti presenti nelle graduatorie in possesso del titolo per l'insegnamento della lingua.

Per le scuole che attuano la **didattica differenziata** (Montessori, Pizzigoni, Agazzi) possono essere convocati solo aspiranti in possesso del titolo di specializzazione per la specifica metodologia didattica; solo in assenza di detto personale potranno essere convocati gli altri candidati presenti in graduatoria.

Effetti del mancato perfezionamento e risoluzione anticipata

- **O.M.60, art.14, comma 1, lettera b):** limitando l'esame alle **graduatorie di istituto**, il diniego ad una proposta di assunzione a tempo determinato comporta effetti con riferimento all'anno scolastico in corso. In dettaglio:
 - la **rinuncia** ad una proposta di nomina, ovvero alla proroga/conferma di una supplenza, comporta, **esclusivamente per gli aspiranti totalmente inoccupati al momento dell'offerta della supplenza**, ovvero che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, **la collocazione in coda alla graduatoria di terza fascia relativa al medesimo insegnamento**. Anche la mancata risposta nei termini previsti, essendo considerata rinuncia, comporta la medesima sanzione;
 - la **mancata assunzione in servizio** dopo l'accettazione **comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze per il medesimo insegnamento in tutte le istituzioni scolastiche in cui si è inclusi nelle relative graduatorie**;
 - **l'abbandono del servizio** comporta **la perdita della possibilità di conseguire supplenze, conferite sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento**.
- **O.M.60, art.14, comma 2:** il personale che sia in servizio per una supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto (breve) ha facoltà di lasciare tale supplenza per accettarne una al termine delle attività didattiche o annuale sia da GPS che da G.I. A tal fine è stata emanata la precisazione della Direzione Generale del Personale del Ministero n. 28725 del 21 settembre 2020.